

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRA)

Roma, 25 novembre 2015

Sul disegno di legge:

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che l'Accordo intergovernativo in ratifica reca l'obbligo, per gli Stati firmatari, di trasferire al Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund - SRF*) le contribuzioni dovute dalle banche aventi sede nel proprio territorio, ai sensi della direttiva 2014/59/UE, del 15 maggio 2014 (cosiddetta *Bank recovery and resolution directive - BRRD*) e del regolamento (UE) 806/2014, del 15 luglio 2014, sul Meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism - SRM*);

rilevato che l'Accordo è stato sottoscritto da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia, i quali non partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (SSM) e al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), e che esso entrerà in vigore con il deposito delle ratifiche da parte di almeno il 90 per cento dei voti ponderati, utilizzati per le decisioni a maggioranza qualificata nel Consiglio UE, degli Stati membri partecipanti al sistema SSM/SRM, presumibilmente entro la data del 26 novembre 2015 indicata dalla Commissione europea quale termine ultimo per il completamento delle ratifiche, al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016, stabilita dal regolamento SRM;

ricordato che, nelle more dell'entrata in operatività del Fondo SRF, la citata direttiva BRRD, a cui è stata data attuazione mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, prevede la costituzione di Fondi nazionali di risoluzione, alimentati dalle contribuzioni dei rispettivi sistemi bancari, e che con l'avvio del Meccanismo SRM tali Fondi nazionali saranno riversati al Fondo unico SRF;

considerato, in particolare:

- che i contributi sono raccolti dalle autorità di risoluzione nazionale, come previsto dall'articolo 67, comma 4, del regolamento SRM, e da queste trasferiti al Fondo SRF, secondo quanto previsto dall'Accordo in ratifica. L'autorità di risoluzione nazionale italiana è stata individuata nella Banca d'Italia, dai citati decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, di attuazione della direttiva BRRD;

- che l'Accordo prevede un periodo transitorio di 8 anni, corrispondente al periodo entro il quale dovrà essere conseguito il livello-obiettivo del SRF (che secondo l'articolo 68 del regolamento SRM è pari ad almeno l'1 per cento dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti). In tale periodo il SRF sarà organizzato in comparti, ognuno corrispondente a uno

Stato membro partecipante, ai fini di una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni. Nel caso in cui un ente rilevante venga assoggettato alla procedura, infatti, l'Accordo prevede che vengano anzitutto utilizzate le risorse provenienti dal comparto corrispondente allo Stato membro partecipante dove è autorizzato l'ente, in un meccanismo di mutualizzazione crescente;

- che l'Accordo prevede, all'articolo 9, una clausola di salvaguardia dei meccanismi di risoluzione previsti dal regolamento SRM, compresi gli strumenti del *bail-in*, la cui efficacia dovrà permanere inalterata anche dopo l'entrata in operatività del Fondo di risoluzione unico. In caso contrario gli altri Stati membri partecipanti possono adire la Corte di giustizia per valutare se le modifiche al regolamento SRM comportino un fondamentale mutamento delle circostanze in base alle quali lo Stato membro ha acconsentito all'Accordo. A tale riguardo, al fine di rafforzare ulteriormente la predetta clausola, le Parti contraenti, con la Dichiarazione n. 1, allegata all'Accordo, hanno espresso l'impegno a non modificare, nella sostanza, le disposizioni rilevanti del regolamento SRM;

- che l'articolo 15 dell'Accordo prevede un sistema di compensazione per gli Stati membri non partecipanti al SSM/SRM, nel caso in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento (a valere sul bilancio complessivo dell'Unione) di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta nell'ambito del SRM,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si auspica, nonostante il ritardo con cui il disegno di legge di ratifica è stato trasmesso al Parlamento (trasmissione avvenuta il 13 novembre 2015), un celere *iter* parlamentare di ratifica dell'Accordo che stabilisce le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo SRF, considerato che la sua entrata in vigore condiziona l'avvio dell'operatività del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico e che, in tal senso, gli Stati membri si sono impegnati, nella Dichiarazione n.2 allegata all'Accordo, a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo sin dal 1° gennaio 2016;

si ritiene, inoltre, necessario segnalare come la ripetuta adozione del metodo intergovernativo per regolamentare ambiti concernenti "regole in materia finanziaria o monetaria" possa ammettersi, in via eccezionale, solo per consentire l'adozione di soluzioni necessarie per gestire gravi criticità, non altrimenti sanabili con l'utilizzo del metodo comunitario. In questo caso, l'Accordo intergovernativo ha permesso di superare le obiezioni di alcuni Stati membri, e in primo luogo della Germania, sulla sufficienza della base giuridica per il regolamento SRM, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta;

si invita, conseguentemente, il Governo in sede europea a dar forza alla tesi per cui l'utilizzo di tali strumenti intergovernativi debba essere solo temporaneo e debba avere quale orizzonte politico la progressiva incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione delle regole adottate in sede governativa, così come prevede l'articolo 16 del Trattato sul *Fiscal Compact* e così come prevede l'articolo 16, paragrafo 2, dello stesso Accordo in titolo, secondo cui "*al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo [...]*"

sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell'Unione".

Maria Cecilia Guerra